

Valutazione dei rischi

Dal 1° Gennaio 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, devono essere in possesso del DVR, Documento di Valutazione dei Rischi.

Nel “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” (d.lgs. 81/2008 modificato dal decreto correttivo 106/2009) la valutazione dei rischi viene definita come la *“valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”*.

Si tratta, quindi, della misura primaria di tutela dei lavoratori, dal momento che da essa dipendono tutte le successive **misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di salute e sicurezza** e si realizza attraverso un’analisi sistematica di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa, al fine di:

- a) individuare i pericoli presenti sul lavoro e valutare i rischi associati a questi pericoli;
- b) stabilire le misure da adottare per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- c) scegliere adeguatamente le attrezzature di lavoro e le sostanze utilizzate e allestire al meglio l’ambiente di lavoro;
- d) verificare che le misure messe in atto siano adeguate;
- e) dare un ordine di priorità a eventuali altre misure ritenute necessarie a seguito della valutazione;



- f) dimostrare di aver considerato tutti i fattori pertinenti all'attività e di aver raggiunto un giudizio informato dei rischi e delle misure necessarie per salvaguardare la salute e la sicurezza;
- g) garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione migliorino il livello di protezione dei lavoratori.

La normativa prevede che il datore di lavoro realizzi la valutazione dei rischi ed elabori il relativo documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (se persona diversa dallo stesso datore di lavoro) e con il medico competente (nominato nei casi in cui fosse obbligatoria la sorveglianza sanitaria), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

ELABORAZIONE DEL DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)

Il “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” (d.lgs. 81/2008 modificato dal decreto correttivo 106/2009) stabilisce che, a conclusione del processo di valutazione dei rischi, il datore di lavoro è tenuto a redigere il relativo documento, i cui contenuti, così come le modalità di gestione, sono rigorosamente definiti dallo stesso Testo Unico.

Criteri di redazione

Per la redazione del documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro ha facoltà di utilizzare i metodi che ritiene più opportuni, purché vengano rispettati i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità. Ne risulta, quindi, che il documento deve necessariamente essere strutturato in modo da esporre i contenuti in modo schematico e basilare, attraverso l'uso di un linguaggio comprensibile al lettore.

Contenuto

Il documento di valutazione dei rischi deve necessariamente comprendere:



- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Modalità di conservazione

Il documento di valutazione dei rischi deve essere conservato presso l'unità produttiva alla quale si riferisce, in forma cartacea o su supporto informatico, e deve essere munito di data certa. La data certa può essere attribuita al documento attraverso una delle seguenti procedure.

- Autoprestazione: apposizione del timbro postale direttamente sul documento avente corpo unico;
- posta elettronica certificata (PEC): invio a se stessi del documento in formato elettronico, attraverso una casella di posta elettronica certificata;



- marcatura temporale (digital time stamp): apposizione sul documento in formato elettronico della firma digitale del datore di lavoro e, successivamente, della marca temporale;
- spedizione del DVR: spedizione del documento a mezzo raccomandata allo stesso mittente, con l'apposizione del timbro postale;
- atto deliberativo (solo per le pubbliche amministrazioni): le pubbliche amministrazioni possono certificare la data certa sul documento tramite l'adozione di un atto deliberativo;
- altri strumenti: apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico; registrazione o produzione del documento presso un ufficio pubblico.
- altri strumenti: apposizione di firma autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico; registrazione o produzione del documento presso un ufficio pubblico.

•

Soggetti firmatari

Il documento di valutazione dei rischi deve essere sottoscritto innanzitutto dal datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data certa, anche dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (se persona diversa dallo stesso datore di lavoro), dal medico competente (nominato solo nei casi in cui fosse obbligatoria la sorveglianza sanitaria) e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

•